

Applicabilità della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 agli impianti a biomasse da collocare in zona agricola

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *quater* 2 dicembre 2020, n. 12895 - Scala, pres.; Bignami, est. - Beta Bioenergy S.r.l. (avv. Colasanti) c. Comune di Rieti (n.c.) ed a.

Ambiente - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 agli impianti a biomasse da collocare in zona agricola.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.La vicenda per cui è causa si origina dalla dichiarazione presentata da Beta Bioenergy sr il 30 giugno 2017, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, al fine di realizzare un impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica, di potenza pari a 196 Kw. La sede di installazione è stata individuata presso il Comune di Rieti, in zona agricola E1, "paesaggio agrario di valore", secondo l'art. 25 del PTPR.

Il Comune ha superato un'iniziale posizione di contrarietà all'installazione, a causa della presunta incompatibilità dell'opera con lo strumento urbanistico, e non ha esercitato alla fine il potere di inibire l'attività conferitogli dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011.

Anzi, con atto dell'8 novembre 2018, l'amministrazione ha rigettato la sollecitazione ad attivarsi in autotutela proposta dall'avv. Vespaiani, che è proprietario di una villa con terreno circostante all'area interessata dall'impianto.

Contro tale provvedimento l'avv. Vespaiani ha proposto ricorso (reg. ric. n. 13883 del 2018), chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto che la procedura abilitativa semplificata prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 non potrebbe mai essere osservata, quando l'impianto a biomasse ricade in zona agricola, poiché tale procedura presuppone "la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici", che, invece, per definizione, mancherebbe quanto alla zona agricola.

La ricorrente avrebbe, perciò, dovuto munirsi dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo motivo).

Essa, peraltro, neppure potrebbe essere concessa, perché l'impianto non sarebbe compatibile con l'allegato 3, paragrafo 17, lett. e) del DM 10 settembre 2010, che, nel dettare le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone di tenere conto del tasso di concentrazione di tali impianti nella medesima zona: nel caso di specie, sorge già in loco una struttura fotovoltaica (quarto motivo).

L'atto impugnato sarebbe, di conseguenza, viziato per incompetenza, perché l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, e non dal Comune, e perché, in ogni caso, il dirigente comunale non avrebbe potuto apportare una variante allo strumento urbanistico, tale da permettere l'insediamento dell'impianto in zona agricola (terzo motivo).

Inoltre, non sarebbe dimostrato che la controinteressata abbia la disponibilità giuridica del fondo, come richiesto invece dall'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 (quinto motivo).

Infine, si lamenta che l'atto non è stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 7 e dalla comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (primo motivo).

2. Con atto del 9 agosto 2019 il Comune ha mutato però avviso, annullando in autotutela gli effetti della dichiarazione abilitativa semplificata, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione si è da ultimo convinta che la procedura semplificata non sia esperibile quanto alle zone agricole, stante la difformità urbanistica dell'impianto a biomasse.

Contro tale provvedimento, Beta Bioenergy ha proposto ricorso (reg. ric. n. 13538 del 2019), denunciando anzitutto la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, posto che il proprio impianto sarebbe compatibile con l'azzonamento agricolo (primo motivo).

Sarebbero poi lesi l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, perché non è stato comunicato l'avvio del procedimento, e gli artt. 3 e 21 nonies della medesima legge, perché non vi sarebbe stata alcuna motivazione sull'interesse pubblico atto a giustificare l'esercizio dell'autotutela (rispettivamente, secondo e terzo motivo).

Si è costituito il controinteressato avv. Vespaiani, che ha anche esperito ricorso incidentale con domanda riconvenzionale, perché sia accertato che la ricorrente non può valersi della procedura semplificata ai fini della realizzazione dell'impianto.

3. I ricorsi sono connessi e meritano perciò di essere riuniti.

Il punto saliente della controversia attiene alla contestata applicabilità della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011 agli impianti a biomasse da collocare in zona agricola.

È infatti pacifico che la struttura di produzione energetica di Beta Bioenergy abbia una potenza di 196 kw, inferiore alla soglia di 200 Kw (poi elevata dalla normativa della Regione Lazio), a partire dalla quale si impone il procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del d.lgs n. 387 del 2003, e della allegata tabella A ivi richiamata. Pertanto, il solo ostacolo normativo alla efficacia della dichiarazione verrebbe dalla incompatibilità del progetto con lo strumento urbanistico.

4. A tale proposito, bisogna dare atto che la posizione del Comune e del controinteressato è conforme ad un indirizzo del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 1298 del 2017), al quale si è adeguato anche questo Tribunale in un'occasione (sentenza n. 7038 del 2018).

Benché l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 affermi che gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) precedente (tra cui quelli a biomasse) "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici", in quell'occasione si è ritenuto che ciò non comporti una "immediata possibilità di deroga alla zonizzazione comunale".

Difatti, l'art. 12, comma 7, prosegue, affermando che "nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".

Dunque, si conclude, la legge esige che venga istruito il procedimento di autorizzazione unica, ove tale profili potranno essere ponderati, ed esclude con ciò "alcuna deroga automatica" "con le destinazioni urbanistiche di zona", lasciando alla Regione la sola "possibilità" di ubicare gli impianti in zona agricola.

Tale posizione giurisprudenziale non è peraltro ancora consolidata: quanto alle pronunce richiamate dal controinteressato, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3565 del 2017, pur accennandovi, reputa poi illegittimo l'impiego della procedura semplificata perché "l'area individuata non è neppure per intero una zona agricola", con conseguente palese incompatibilità urbanistica del progetto rispetto a tale porzione di territorio; mentre la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1274 del 2016, nell'affermare la discrezionalità dell'amministrazione nel permettere l'insediamento di un impianto energetico in zona agricola, pronuncia su una fattispecie di autorizzazione unica, ove, come si vedrà subito, la questione si pone in termini giuridicamente differenti.

Il Tribunale ritiene perciò che vi sia spazio per rimeditare il punto controverso.

5. A tale scopo, occorre osservare che il d.lgs. n. 387 del 2003, adottato sotto "l'influsso determinante" della direttiva 2001/77/CE, "in vista dell'obiettivo di promuovere il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili" (da ultimo Corte cost. n. 86 del 2019) esprime un indirizzo di particolare favore legislativo nei confronti degli impianti a biomasse, come si ricava anche dall'art. 5 di tale testo normativo, recante "disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse".

Soltanto per essi, e per le ulteriori tipologie indicate dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), era infatti consentito, fin dalla formulazione originaria del comma 5 dell'art. 12, sottrarsi alla più gravosa procedura di autorizzazione unica, per affidarsi ad una denuncia di inizio attività, a condizione che l'impianto avesse una potenza inferiore alla già indicata soglia di 200 KW.

Evidentemente, il legislatore ha tenuta ferma la necessità di ponderare in sede procedimentale gli interessi confliggenti per i soli impianti di maggiore impatto sul territorio, mentre ha consegnato quelli più leggeri al regime della DIA. Tale impulso di semplificazione, quanto ai soli impianti a biomasse di taglio contenuto (e assimilati), è stato poi rafforzato per effetto della direttiva 2018/2001/CE, che ha imposto agli Stati membri l'obbligo di "istituire procedure autorizzative semplificate", "salva la normativa internazionale e dell'unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute" (considerando n. 51 della direttiva).

Il legislatore nazionale ha perciò introdotto la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, collocando la potestà amministrativa in capo al Comune, anziché alla Regione, ed esigendo che la dichiarazione del privato attesti "la compatibilità urbanistica del progetto", ferma la necessità di munirsi delle autorizzazioni e nulla osta afferenti, tra l'altro, alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente e della salute (tramite il rinvio agli "atti di assenso" indicati dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990).

L'opzione seguita dal legislatore ha continuato a concernere, però, i soli impianti di minore impatto già selezionati dal comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, ed ora indicati dai paragrafi 11 e 12 delle linee guida recate dal già citato DM del 10 settembre 2010. Tra questi, come si è visto, si annovera l'impianto oggetto di causa (punto 12.2, lett. b).

Per questi ultimi, pertanto, si è ribadito che la comparazione degli interessi propria del procedimento di autorizzazione unica non è necessaria, a condizione che l'opera sia conforme allo strumento urbanistico.

6. Tale ultima condizione, per espressa volontà del legislatore, è soddisfatta con riferimento alle zone agricole, perché il primo periodo dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003, già rammentato, è univoco in tal senso.

Stabilendo che tutti gli impianti a biomasse (quale che ne sia la dimensione) possono essere ubicati in zona agricola, il legislatore enuncia il principio generale della compatibilità di tali opere con un simile azzonamento. Del resto, esso è non irragionevole in conseguenza del fatto che questo genere di impianti trova la propria fonte di approvvigionamento, per

larga parte, proprio dagli scarti delle produzioni agricolo-industriali, e dai residui agricoli e arborei, con la conseguenza che la collocazione in zona agricola è del tutto fisiologica, e funzionale al più efficace funzionamento dell'opera. Tale conclusione, ovvero la piena conformità urbanistica degli impianti a biomasse con l'azzonamento agricolo, trova conforto nell'ampia giurisprudenza costituzionale maturata su tali temi.

Da ultimo, la sentenza n. 166 del 2014 ha infatti chiarito che l'art. 12, comma 7, "afferma la compatibilità urbanistica dell'impianto energetico con la vocazione agricola del fondo", con ciò riflettendo "il più ampio principio di derivazione comunitaria della diffusione degli impianti a fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili", già enunciato dalla sentenza n. 275 del 2012.

L'ulteriore porzione dell'art. 12, comma 7, nel prevedere che si tenga conto del valore agricolo del fondo, costituisce "una eccezione rispetto alla regola", che si risolve nella mera possibilità di "sottrarre limitate porzioni di territorio agricolo all'insediamento dell'impianto", il quale resta, peraltro, corrispondente all'"interesse prioritario", e dunque prevalente.

Da tale giurisprudenza costituzionale si evince con nettezza, dunque, che l'insediamento dell'impianto a biomasse nella zona agricola soddisfa in linea di principio lo strumento urbanistico, e che soltanto in via residuale la realizzazione dell'opera potrà essere denegata in sede di autorizzazione unica, non già perché in conflitto con la normativa urbanistica, ma per gli specifici profili di valorizzazione del tessuto agricolo selezionati dal legislatore.

7. Un'ulteriore conferma di tale principio si ricava dal tessuto normativo che intreccia il d.lgs. n. 387 del 2003 alle linee guida del DM del 10 settembre 2010.

Ove, infatti, l'impianto energetico non sia urbanisticamente compatibile, l'autorizzazione unica costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico (art. 12, comma 3). Viceversa, il punto 15.3 delle linee guida chiarisce che "gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante allo strumento urbanistico".

Se letta in combinazione con l'art. 12, comma 7, quanto agli impianti a biomasse e assimilati (e a prescindere dall'incidenza di tale previsione su altre tipologie di opere per produrre energia da fonte rinnovabile), si deve concludere che, nel vigente sistema normativo, le zone agricole siano di per sé, e di regola, aperte all'insediamento dell'impianto a biomasse, salvo la clausola di riserva costituita dalla tutela degli interessi, sub-valenti, apprezzati dalla medesima norma.

8. Non è, perciò, che con il procedimento di autorizzazione unica si deroghi in via eccezionale all'azzonamento agricolo per gli impianti a biomasse; gli è che, al contrario, ferma la compatibilità urbanistica, sorgono ulteriori interessi reputati meritevoli di tutela e connessi al "sostegno agricolo", di cui l'autorizzazione unica è chiamata a tener conto.

Ma ciò, appunto, vale fino a che la legge assoggetta l'esecuzione dell'opera al più complicato regime dell'autorizzazione, e non certo per i casi in cui, a fini di semplificazione imposti dalla normativa europea, tale opera vi sia sottratta, e ricada nell'alveo della procedura abilitativa semplificata.

Quanto a quest'ultima, infatti, si è già osservato che il solo fattore assunto in considerazione è la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'opera, e che si rendono salvi quegli ulteriori interessi, del tutto distinti dalla valorizzazione del tessuto agricolo, che il considerando n. 51 della direttiva 2018/2001/CE, già citato, isola quali elementi da contrapporre alla esigenza di "procedure autorizzative semplificate", ovvero, in particolare, l'"ambiente" e la "salute".

Nella procedura semplificata, in altri termini, lo scarso impatto territoriale dell'impianto di potenza minore induce il legislatore a trascurare il contrappeso coagulato intorno agli interessi agricoli (certamente soggetti a minor compromissione a causa delle dimensioni contenute dell'opera), per far salvi i soli interessi prioritari di tutela ambientale, paesaggistica ed igienico-sanitaria, in conformità alle indicazioni del diritto dell'Unione.

L'obiettivo di dare vita ad un largo numero di impianti da fonti rinnovabili, che è essenziale per raggiungere la quota assegnata dalla UE a ciascun Stato membro, non divora infatti ogni altro interesse costituzionalmente rilevante, sicché la stessa procedura semplificata esige che l'impatto sul territorio sia compatibile con il valore primario della tutela ambientale. Sotto tale profilo, non vi è quindi alcun rischio di pregiudizio, conseguente alla sottrazione al procedimento di autorizzazione unica.

A recedere, viceversa, è l'interesse agricolo, certamente meno vitale pur nella sua importanza. Ma, in ogni caso, tale regressione non è il frutto di un sacrificio assoluto che gli viene imposto, perché essa riflette, come si è visto, un non irragionevole bilanciamento guidato dalla contenuta potenza e dimensione dell'impianto (mentre, per le opere maggiori, si riesponde la necessità di una valutazione casistica in sede di autorizzazione unica).

9. Ragionando diversamente, si finirebbe per frustrare proprio lo scopo di massima semplificazione perseguito dal legislatore in ordine agli impianti a biomasse di taglio ridotto (i soli, salvo quelli assimilati normativamente, ai quali si applica l'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2001 sulla procedura semplificata). Essi, infatti, per quanto naturalmente destinati alla zona agricola, finirebbero, nella zona agricola, per essere sempre assoggettati al regime dell'autorizzazione unica. E con ciò si troverebbero assimilati alle analoghe opere di potenza superiore.

Di conseguenza, la procedura semplificata avrebbe un campo di applicazione ridotto, e comunque non tale da abbracciare l'ipotesi fisiologica della collocazione in zona agricola.

Inoltre, la distinzione fondamentale tra opere di potenza superiore e di potenza inferiore, tracciata dal d.lgs. n. 387 del 2003, finirebbe, per motivi non facilmente intuibili, per avere rilievo giuridico, per i fini che interessano, solo per i casi

in cui non vi sia azzonamento agricolo. E ciò, nonostante il favore che l'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 manifesta nei confronti della installazione in zona agricola degli impianti energetici da fonti rinnovabili.

Tale disposizione, infatti, non si prefigge un obiettivo di contenimento delle installazioni nelle aree a vocazione agricole, ma, al contrario, intende superare le resistenze che in tal senso sono state storicamente opposte dai legislatori regionali, titolari di competenza legislativa residuale in tema di “agricoltura”, secondo la logica del nimby (sentenza n. 44 del 2011 della Corte costituzionale).

La norma, perciò, supera in un colpo l’ostacolo urbanistico, e, nel bilanciamento degli interessi rilevanti per gli impianti di maggiori dimensioni, si premura di specificare quali siano i soli interessi opponibili allo sviluppo della rete energetica da fonti rinnovabili, e in quale sede ciò possa avvenire.

L’indirizzo giurisprudenziale contrario, insomma, introduce un obbligo di proceduralizzazione degli interessi, per gli impianti minori, proprio ed esclusivamente laddove il legislatore ha mostrato maggior favore per l’insediamento (escludendo la necessità di una variante urbanistica), e laddove la legge ha circoscritto gli interessi opponibili allo sviluppo della rete energetica ad indici tassativamente nominati, allo scopo di contrarre lo spazio di discrezionalità della Regione in sede di autorizzazione unica.

Ove, infatti, l’azzonamento non sia agricolo, l’amministrazione regionale, in sede di autorizzazione unica, potrà far valere in senso contrario alla esecuzione dell’opera l’intera gamma di interessi che le fanno capo (dal governo del territorio, al commercio, al turismo e così via), mentre, se la zona è agricola, potranno opporsi all’istante le sole emergenze tassativamente selezionate dal secondo periodo dell’art. 12, comma 7.

10. A ben vedere, in definitiva, l’ultimo periodo dell’art. 12, comma 7, prevedendo che nell’ubicazione dell’impianto di “grossa taglia” si tengano in considerazione i valori legati all’agricoltura si riconnette al successivo comma 9, che permette alla Regione di indicare specifiche aree e siti non idonei a ricevere gli impianti, in attuazione delle linee guida contenute nel DM del 10 settembre 2010. Queste ultime, a propria volta, rispondono ad una logica eccezionale e derogatoria (Corte costituzionale, n. 166 del 2014 cit.), tanto che “ai sensi dell’articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei” (allegato 3, paragrafo 17).

Una logica derogatoria, appunto, che non si applica agli impianti minori, e che ancora una volta conferma, alla luce della previsione da ultimo indicata, la piena riconducibilità degli impianti energetici da fonti rinnovabili alla vocazione agricola del fondo.

11. Ne segue che, proprio alla luce di tale compatibilità urbanistica, il Tribunale ritiene che la installazione di impianti a biomasse di potenza minore sia soggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2001.

Del resto, quest’ultimo è fonte primaria anteriore al d.lgs. n. 387 del 2003. Si può anche ipotizzare, contrariamente all’assunto del Tribunale, che l’ultimo periodo dell’art. 12, comma 7, concernesse in origine anche gli impianti minori, sottraendoli alla DIA prevista proprio per essi dal comma 5.

Ma, ugualmente, si dovrebbe reputare che la norma sopravvenuta, omettendo ogni riferimento a tale porzione dell’art. 12, comma 7, quanto alle zone agricole, e limitandosi ad esigere la conformità urbanistica in astratto, abbia superato la necessità di assumere in considerazione gli interessi agricoli nell’ambito di una procedura semplificata, il cui campo applicativo è segnato esclusivamente dalla potenza dell’opera.

Tali considerazioni comportano la fondatezza del primo motivo di ricorso di Beta Bioenergy, e l’infondatezza della speculare prima censura del controinteressato: legittimamente l’avvio dei lavori è avvenuto in forza dell’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011.

12. Una volta ritenuto che l’opera potesse essere avviata sulla base della procedura abilitativa semplificata, risultano fondati anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso di Beta Bioenergy. Il Comune, in difetto di attività vincolata, avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento di autotutela (secondo motivo), e avrebbe dovuto motivare adeguatamente sull’interesse pubblico sottostante all’annullamento (del, quale, peraltro, mancavano i presupposti di legge).

13. In accoglimento del ricorso di Beta Bioenergy, pertanto, l’atto prot. n. 42016 del 9 agosto 2018 va annullato.

13.1 Ne consegue l’infondatezza del ricorso incidentale con domanda riconvenzionale proposto dall’avv. Vespaiani, affinché sia accertato che Beta Bioenergy non può costruire l’impianto mediante procedura abilitativa semplificata.

La soluzione della infondatezza, pianamente derivante da quanto sopra deciso, assorbe per ragioni di economia processuale ogni altra considerazione in rito.

14. Venendo al ricorso proposto dall’avv. Vespaiani, sono infondate le censure, il cui presupposto poggia sulla inapplicabilità della procedura semplificata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011.

Ciò vale, oltre che per il secondo, anche per il terzo motivo, atteso che il Comune è competente in tema di PAS, e per il quarto motivo di ricorso, posto che alla procedura semplificata non possono certo trovare applicazione i criteri che il DM del 10 settembre 2010 riserva al procedimento di autorizzazione unica, ivi compresa la previsione dell’allegato 3, paragrafo 17, lett. e) richiamata dal ricorrente.

15. Quanto al primo motivo di ricorso, è pacifico che chi abbia dato inizio al procedimento amministrativo (come nel caso di specie l'Avv. Vespaiani con la sollecitazione all'esercizio del potere di autotutela) non abbia diritto alla comunicazione di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 5537 del 2019). In ordine, invece, alla dedotta violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è noto che ai fini della configurabilità della violazione, “le garanzie procedurali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento” (Cons. Stato, Sez. VI, 2676 del 2020).

Nel caso di specie, il solo elemento introdotto nell'odierno contenzioso dal ricorrente non ancora esaminato nel senso dell'inevitabile rigetto, per contrarietà alla previsione legale corrispondente, è specificato con il quinto motivo di ricorso. Con tale dogliananza, e recuperando quanto dedotto in sede di istanza di autotutela, il ricorrente sostiene che Beta Bioenergy non avesse la disponibilità del fondo.

Il Comune ha tuttavia accertato, e specificato nell'atto impugnato, che la controinteressata gode del fondo in forza di un contratto di locazione, che è stato poi anche prodotto in causa nel ricorso riunito.

Non vi sono motivi, pertanto, per ritenere che tale disponibilità giuridica dell'area non si estenda a quanto necessario per l'integrale esecuzione dell'opera, compreso il posizionamento del cavidotto.

L'infondatezza del quinto motivo di ricorso pone in luce che l'osservazione del ricorrente, in sede di procedimento amministrativo, relativa alla pretesa carenza di “disponibilità dell'area”, non corrispondeva al vero, e che, quindi, tale argomento non avrebbe potuto influire sul provvedimento conclusivo: ne deriva l'infondatezza della censura basata sull'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

16. In definitiva, il ricorso indirizzato contro l'atto di diniego di autotutela dell'8 novembre 2018 va rigettato.

17. Le spese, in ragione del contrasto di giurisprudenza sul punto decisivo delle controversie, vanno interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), riuniti i ricorsi, definitivamente pronunciando su di essi, come in epigrafe proposti,

Accoglie il ricorso reg. ric. 13538 del 2019, e annulla l'atto prot. 42016 del 9 agosto 2018.

Rigetta il ricorso incidentale.

Rigetta il ricorso reg. ric. n. 13883 del 2018.

Compensa le spese tra tutte le parti e per tutti i ricorsi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)